



COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) SANTANGELI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) MODICA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) MAZZU'	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) CAMBOA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - LARA MODICA

Seduta del 13/07/2020

FATTO

In relazione ad un contratto di prestito personale n. ****555, stipulato il 14 settembre 2009 ed asseritamente estinto in via anticipata il 22 giugno 2012, parte istante deduce, in via principale, l'usurarietà genetica del rapporto. In particolare rileva che il superamento del tasso soglia deriverebbe dall'inclusione, nel TEG contrattuale, della porzione di premio – pari al 40%, € 183,04 - trattenuto dall'intermediario quale provvigione per il collocamento della polizza assicurativa "CPI" associata al finanziamento. Sostiene che includendo gli oneri assicurativi nel TEG lo stesso risulterebbe pari al 17,19% e, pertanto, superiore al tasso soglia di riferimento pari al 16,095%.

In relazione al medesimo contratto, deduce di aver diritto alla retrocessione degli oneri non goduti a seguito dell'estinzione anticipata dello stesso, avvenuta in corrispondenza della rata n. 28.

Parte ricorrente deduce inoltre, in relazione al contratto di cessione del quinto dello stipendio n. ***742, stipulato in data 12/03/2013 ed estinto anticipatamente in occasione della rata n. 68, di avere diritto: alla restituzione della quota non goduta degli oneri sostenuti, sulla base del pro rata temporis, per un importo complessivo pari a € 1.710,95; in via subordinata, alla restituzione della quota non goduta di tali oneri sulla base del criterio della curva degli interessi; alla restituzione di una quota relativa ad una mensilità successiva all'estinzione anticipata ed illegittimamente trattenuta dall'intermediario resistente per € 105,00.



Chiede la rideterminazione del piano di ammortamento a valle della applicazione dell'art. 1815 c.c. e la restituzione delle somme versate in eccedenza; in subordine, la restituzione, ai sensi dell'art. 125 sexies tub, delle commissioni corrisposte e non maturate; la refusione delle pesi per assistenza difensiva quantificate in 200,00 euro.

In via pregiudiziale, l'intermediario eccepisce l'avvenuta prescrizione in relazione alle contestazioni del ricorrente afferenti al contratto di prestito personale n. ****555, in quanto sottoscritto oltre 10 anni prima della presentazione del reclamo.

L'intermediario deduce che il TEG relativo al contratto, pari al 15,98%, è stato calcolato correttamente, in ossequio alle "Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull'usura" vigenti ratione temporis; risulta inferiore al tasso soglia applicabile.

Rappresenta che il costo del premio assicurativo CPI è stato correttamente escluso dal calcolo del TEG attesa la facoltatività della polizza. Sul punto evidenzia che: la documentazione precontrattuale (fogli informativi) e contrattuale indica chiaramente la facoltatività dell'adesione alla copertura assicurativa; in contratto la dichiarazione di adesione alla polizza è evidenziata in un riquadro ben distinto dalle pattuizioni afferenti al finanziamento; è stata proposta al ricorrente una comparazione dei costi da cui risulta l'offerta del finanziamento alle stesse condizioni con o senza stipula del contratto di assicurazione; è prevista la facoltà di recesso del cliente dal contratto di assicurazione (art. 13 CGA) senza che ciò abbia alcuna incidenza sull'efficacia o sulle condizioni del finanziamento; in ambiti temporali contigui a quelli di stipula del contratto oggetto di ricorso, ne sono stati stipulati altri aventi condizioni economiche analoghe pur senza copertura assicurativa alcuna; il beneficiario della polizza assicurativa è il finanziato medesimo; l'indennizzo non è parametrato al debito residuo al momento dell'attivazione della polizza.

In relazione al contratto di cessione del quinto dello stipendio ****742, eccepisce quanto segue: che gli oneri recurring sono stati rimborsati sulla base del criterio proporzionale; che le "Commissioni [...] in qualità di mandataria per il perfezionamento del finanziamento, incluse le spese di istruttoria" hanno natura upfront, in quanto volte a remunerare attività già esaurite al momento del finanziamento; c) che la commissione relativa alla provvigione nei confronti dell'intermediario del credito intervenuto nella stipula ha natura upfront, come si evince, tra l'altro, dalle definizioni contenute nell'Allegato al modulo SECCI consegnato al cliente e dall'accordo distributivo intercorso con l'intermediario ex art. 106 e prodotto in atti; la distribuzione del prodotto, inoltre, è stata effettuata da dipendenti del predetto intermediario o da agenti in attività finanziaria regolarmente iscritti all'OAM; ancora, la provvigione spettante al soggetto intervenuto è stata effettivamente versata dalla resistente; la quota non goduta degli oneri assicurativi è stata retrocessa dalla compagnia assicurativa per l'importo di € 145,35, calcolato sulla base del criterio attuariale indicato nelle CGA ed ex ante portato a conoscenza del ricorrente e da questi regolarmente accettato; le spese di assistenza difensiva non sono dovute. Chiede il rigetto del ricorso.

Parte ricorrente, in sede di repliche, oltre a ribadire quanto già affermato in sede di ricorso, deduce che l'eccezione di prescrizione è priva di pregio, posto che la decorrenza del termine prescrizione nei rapporti di finanziamento con piano di rimborso rateale coincide con la scadenza dell'ultima rata pagata; nella specie, è incontestato che il finanziamento n. ****555 sia stato estinto anticipatamente nel 2012. Quanto alle eccezioni dell'intermediario in relazione all'usurarietà del finanziamento, all'atto della stipula del contratto oggetto di contestazione parte mutuate ha trattenuto – quale intermediazione per la collocazione dell'assicurazione CPI - una somma pari ad € 183,04; il TEG determinato tenendo conto della sola componente assicurativa (Euro 183,04=) trattenuta da parte mutuante a titolo di intermediazione era pari al 17,19%, superiore alla soglia usuraria vigente al momento



della stipula, pari al 16,095%; tali circostanze non sono state contestate dall'intermediario. Quanto alla domanda di restituzione degli oneri relativi al contratto di cessione del quinto dello stipendio n. ****742, assume rilievo la decisione del Collegio di Coordinamento n. 26525/2019, che ha recepito i principi affermati nella sentenza c.d. Lexitor.

DIRITTO

Si controverte in tema di usurarietà genetica del finanziamento e mancata corrispondenza tra TEG dichiarato e TEG effettivo a seguito dell'esclusione dal calcolo delle provvigioni trattenute dall'intermediario per il collocamento della polizza assicurativa.

Il Collegio disattende anzitutto l'eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta in ordine al contratto di prestito finalizzato n. ****555 estinto nel 2012, sulla scorta dell'insegnamento della Corte di Cassazione (n. 17798 del 30/08/2011) per il quale "il pagamento di ratei di mutui configura un'obbligazione unica ed il relativo debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata".

Nel merito, onde appurare se la provvigione trattenuta dall'intermediario per il collocamento della polizza stipulata contestualmente al finanziamento vada inclusa o non nel calcolo, il Collegio richiama le "Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull'usura" emanate dalla Banca d'Italia nel settembre 2009 e valide per i contratti stipulati antecedentemente al 1° gennaio 2010 a norma delle quali nel calcolo del TEG: "sono inclusi: [...] 5) le spese per le assicurazioni o garanzie, imposte dal creditore, intese ad assicurare al medesimo il rimborso totale o parziale del credito". Le spese per assicurazioni e garanzie non sono ricomprese quando derivino dall'esclusivo adempimento di obblighi di legge. Nelle operazioni di prestito contro cessione del quinto dello stipendio e assimilate indicate nella Cat. 8 le spese per assicurazione in caso di morte, invalidità, infermità o disoccupazione del debitore non rientrano nel calcolo del tasso purché siano certificate da apposita polizza".

Nelle FAQ pubblicate in agosto 2009, valide per i contratti stipulati dal 1° gennaio 2010, la Banca d'Italia precisa (C4, Trattamento degli oneri e delle spese nel calcolo del TEG): "Va inoltre fatto presente che, laddove sia consentito escludere dal TEG una polizza assicurativa stipulata contestualmente al finanziamento, l'esclusione deve essere limitata all'importo effettivamente versato alla compagnia di assicurazione. Di conseguenza, se l'intermediario erogante trattiene parte delle somme ricevute dal cliente a titolo di polizza assicurativa, gli importi trattenuti vanno inclusi nel TEG".

Poiché dalla documentazione in atti emerge come l'intermediario non abbia fondato la propria difesa sulle ragioni della mancata inclusione della provvigione trattenuta nel calcolo del TEG ma si sia limitato a sostenere la facoltatività della polizza, senza contestare, pertanto, quanto dedotto dal ricorrente in ordine al fatto che una percentuale del 40% delle provvigioni sarebbe stata trattenuta dall'intermediario medesimo, questo Collegio ritiene che il corretto calcolo del TEG debba includere i suddetti costi assicurativi. Orbene, effettuato il calcolo del TEG del finanziamento applicato alla data di stipula del contratto, tenuto conto della formula e delle previsioni contenute nelle Istruzioni della Banca d'Italia vigenti razione temporis (e considerati i seguenti elementi: il capitale lordo di € 6.177,70; a ciascuna rata sono stati aggiunti € 2,50 per spese di incasso; € 183,04 sub "spese di intermediazione" a titolo di provvigione per il collocamento della polizza; € 300,00 a titolo di spese di istruttoria) è risultato un valore del TEG pari al 17,347% e pertanto superiore al tasso soglia in vigore alla data di stipula del contratto, pari al 16,095%, determinata ai sensi della Legge 108/96, in base ai TEGM pubblicati dal



Ministero dell'Economia e delle Finanze per categoria di operazione e relativa classe di importo.

Accertato il superamento del tasso soglia usura rilevante ai fini dell'usura genetica "in virtù della corretta interpretazione del secondo comma dell'art. 1815 cod. civ. – letto in connessione con il quarto comma dell'art. 644 cod. pen. – che sancisce la nullità della clausola, restano colpiti non solo gli interessi propriamente intesi, ma tutti gli oneri e le spese inclusi nel calcolo del TEG, compresi i premi assicurativi, escluse imposte e tasse, che, pertanto, debbono essere restituiti al mutuatario" (Collegio di Coordinamento , dec. n. 12830/18).

Il Collegio pertanto, in ordine al contratto n. ***555, accerta il superamento del tasso soglia e per l'effetto dispone che l'intermediario ridetermini il piano di ammortamento e restituisca alla parte ricorrente interessi percepiti e spese ai sensi dell'art. 1815, comma 2, c.c.

Quanto al contratto n. ***742, la domanda del ricorrente è relativa al riconoscimento del proprio diritto ad una riduzione del costo totale del finanziamento anticipatamente estinto e del conseguente rimborso (pro rata temporis) degli oneri commissionali e assicurativi sopportati con riferimento alla conclusione del contratto.

La sussistenza del relativo diritto trae il proprio fondamento normativo nelle disposizioni di cui all'art.121, co. 1 lettera e) del TUB, che indica la nozione di costo totale del credito e all'art. 125-sexies T.U.B., che impone una riduzione del costo totale del credito, "pari" all'importo degli interessi e "dei costi dovuti per la vita residua del contratto".

E' appena il caso di premettere che il riferimento all'inciso "vita residua del contratto" ha determinato, tanto nella "giurisprudenza" ABF quanto (e soprattutto) nella disciplina sub primaria della Banca d'Italia (cfr. Le Disposizioni sulla trasparenza e le Indicazioni della Vigilanza del 2009, 2011 e 2018, nonché le Comunicazioni Banca d'Italia del 2009 e 2011), il risultato di circoscrivere i costi interessati alla restituzione in ragione della estinzione anticipata del finanziamento a quelli che dipendono oggettivamente dalla durata del contratto (c.d. costi recurring). E' altresì noto che il criterio di riducibilità generalmente adottato, in assenza di diversi criteri di calcolo convenzionalmente convenuti, è stato individuato nel metodo proporzionale puro, c.d. pro rata temporis.

Con domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'art.267 TFUE il Giudice del Tribunale di Lublino ha chiesto alla Corte di Giustizia Europea di fornire la esatta interpretazione dell'art.16, par. 1, della Direttiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori, che ha abrogato la direttiva87/102 CEE del Consiglio e, in particolare, di chiarire se tale disposizione, nel prevedere che"il consumatore ha diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto",include o meno tutti costi del credito, compresi quelli non dipendenti dalla durata del rapporto.

La risposta della Corte (resa con la decisione in data 11 settembre 2019 in causa C-383/18) è stata che l'art.16 della Direttiva debba essere interpretato nel senso che "il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore".

Il Collegio di Coordinamento, investito della questione degli effetti della menzionata sentenza, con decisione n. 26525/2019, ha enunciato il seguente articolato principio di diritto: "A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il



consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”.

“Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia, che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell’ABF”.

“La ripetibilità dei costi up front opera rispetto ai nuovi ricorsi e ai ricorsi pendenti, purché preceduti da conforme reclamo, con il limite della domanda”.

“Non è ammissibile la proposizione di un ricorso per il rimborso dei costi up front dopo una decisione che abbia statuito sulla richiesta di retrocessione di costi recurring”.

“Non è ammissibile la proposizione di un ricorso finalizzato alla retrocessione dei costi up front in pendenza di un precedente ricorso proposto per il rimborso dei costi recurring”.

In particolare, nel caso sottopostogli, il Collegio di Coordinamento ha ritenuto che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile debba essere analogo a quello che le parti avevano previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale.

Questo Collegio, aderendo all’argomentazione del Collegio di Coordinamento in punto di preferibilità del criterio che le parti avevano previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi ai fini della quantificazione dei costi up front da retrocedere, ritiene di accogliere la domanda restitutoria relativa alle voci di costo istantanea corrispondenti alle commissioni intermediario del credito e commissioni per il perfezionamento.

Quanto alla restituzione del premio assicurativo non maturato, l’intermediario riferisce, con dichiarazione non contestata da valorizzarsi quale ricognizione di debito, che la compagnia assicurativa avrebbe già rimborsato l’importo di euro € 145,35, calcolato secondo i criteri contrattuali conosciuti dal cliente.

Per le ragioni appena enunciate, e tenuto conto delle restituzioni già intervenute, il Collegio reputa che le richieste del cliente meritino accoglimento nella misura di seguito rappresentata:

rate complessive	120	rate scadute	52	Importi	Natura	Rimborsi dovuti	Rimborsi già effettuati	Residuo
rate residue	68	TAN	6,40%					
Denominazione	% rapportata al TAN							
<i>Commissioni mandataria per il perfezionamento</i>				296,10 €	Up front	104,14 €		104,14 €
<i>Commissioni mandataria per la gestione</i>				296,10 €	Recurring	167,79 €	168,18 €	-0,39 €
<i>Commissioni intermediario del credito</i>				1.864,80 €	Up front	655,85 €		655,85 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
Totale								759,60 €

Con riguardo al contratto n. ***742, l’intermediario è pertanto tenuto al pagamento di 759,60 euro oltre interessi legali dal reclamo.

Non può essere accolta la domanda relativa alle c.d. quote insolute mancando in atti le buste paga attestanti l’addebito delle quote di cui chiede il rimborso.

Non può essere accolta la domanda di refusione delle spese difensive siccome sguarnita di adeguata prova.

PER QUESTI MOTIVI



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Il Collegio, in parziale accoglimento della domanda, accerta, quanto al contratto n. *555, il superamento del tasso soglia e per l'effetto dispone che l'intermediario ridetermini il piano di ammortamento e restituisca alla parte ricorrente interessi percepiti e spese ai sensi dell'art. 1815 c.c. comma 2, nei termini di cui in motivazione. Inoltre, quanto al contratto n. ***742 dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 759,60, oltre interessi legali dalla data del reclamo.**

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARIA ROSARIA MAUGERI